



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI

(del 24 settembre 2018)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 34 del 21 agosto 2018;

d e c r e t a :

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici (abbonamento annuale Arcobaleno e carte giornaliere).

Art. 2

Beneficiari

¹Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento, le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B/B-UE-AELS, C/C-UE-AELS) a Biasca come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

²Ogni richiedente/beneficiario deve essere domiciliato a Biasca da almeno 6 mesi.

³Il richiedente/beneficiario deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

⁴Ogni richiedente/beneficiario ha diritto a un unico contributo annuo.

Art. 3

Sussidio

¹Il contributo comunale per il rilascio di un abbonamento annuale Arcobaleno corrisponde a

- CHF 50.00 per abbonamenti annuali fino a 2 zone;
- CHF 100.00 per abbonamenti annuali oltre le 2 zone.

²L'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale.

³Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei contributi cessa con semplice avviso all'utenza.

⁴Il contributo decade se la persona non si annuncia all'ufficio amministrazione comunale sociale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento.

⁵Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trasmesse ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 4

Modalità di pagamento

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni saranno sanzionate con una multa fino a CHF 10'000.00.

Art. 5

Carte giornaliere

¹Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliere per il trasporto pubblico. Il numero di carte giornaliere messe a disposizione va da un minimo di 0 a un massimo di 5 unità.

²Il prezzo di vendita per i domiciliati ammonta al minimo a CHF 30.00 e al massimo a CHF 100.00. Per i non domiciliati, il prezzo viene maggiorato da un minimo di CHF 5.00 a un massimo di CHF 10.00.

³Il Municipio definisce annualmente a preventivo il numero di carte giornaliere disponibili, i prezzi unitari e le condizioni per l'ottenimento.

Art. 6

Reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato con DCC del 24 settembre 2018

Pubblicato all'albo comunale dal 26 settembre 2018 al 13 novembre 2018.